

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 agosto 2017, n. 0191/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione¹, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Modifiche e integrazioni approvate da:

DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, L.R. 3/2020, come sostituito dall'art. 1, comma 1, L. R. 10/2020 (B.U.R. 20/5/2020, S.O. n. 21).

DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 2, L.R. 14/2023 (B.U.R. 30/10/2023, S.O. n. 31).

DPRReg. 22/3/2024, n. 038/Pres. (B.U.R. 3/4/2024, n. 14).

DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, c. 151, L.R. 12/2025 (B.U.R. 7/8/2025, S.O. n. 22).

¹ Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

Art. 1	Finalità ed ambito oggettivo di applicazione
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Modalità di comunicazione degli atti del procedimento
Art. 4	Beneficiari e soggetti esclusi
Art. 5	Iniziative finanziabili e limiti massimi e minimi degli incentivi
Art. 6	Domanda di incentivo e relativa documentazione
Art. 6 bis	Presentazione della domanda
Art. 6 ter	Cause di inammissibilità della domanda
Art. 6 quater	Comunicazione di avvio del procedimento
Art. 6 quinquies	Istruttoria della domanda
Art. 7	Spese ammissibili
Art. 8	Spese non ammissibili
Art. 9	Documentazione giustificativa della spesa
Art. 9 bis	Cumulo di contributi
Art. 10	Procedimento di concessione e di erogazione dell'incentivo. Avvio dell'iniziativa
Art. 10 bis	Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai diversi interventi, in ragione della capienza delle sale teatrali
Art. 11	Criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo
Art. 12	Rendicontazione e relativa documentazione
Art. 12 bis	Presentazione della rendicontazione
Art. 13	Rideterminazione e revoca del provvedimento di concessione
Art. 14	Obblighi dei beneficiari
Art. 14 bis	Ispezione e controlli
Art. 15	Rinvio
Art. 16	Disposizioni transitorie
Art. 17	Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità ed ambito oggettivo di applicazione)

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata "Legge", i criteri e le modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione², di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. (ABROGATO).³

Art. 2

(Definizioni)⁴

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per sala teatrale, uno spazio chiuso dotato di palcoscenico adibito in maniera esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, coreutiche e musicali, aperto al pubblico, in possesso della licenza prevista dall'articolo 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
- b) per capienza complessiva delle sale teatrali, necessaria alla definizione delle diverse tipologie di finanziamento di cui all'articolo 5, commi 5, 5bis e 5ter, il numero totale dei posti a sedere, comprensivo anche dei posti collocati nelle sale teatrali accessorie a quelle di cui alla lettera a), purché situate all'interno dei medesimi immobili;
- b bis) firma digitale valida: la firma digitale basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, di seguito regolamento EIDAS. La firma è apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del regolamento EIDAS.⁵

Art. 3

(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)⁶

² Parole soppresse da art. 2, c. 1, DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

³ Comma abrogato da art. 1, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁴ Articolo sostituito da art. 1, c. 1, DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

⁵ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁶ Articolo sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 4

(⁷Beneficiari e soggetti esclusi)

1. I beneficiari degli incentivi in esame sono:
- a) enti pubblici;
 - b) soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statuari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale;⁸
 - c) parrocchie e diocesi della Chiesa cattolica e degli enti ecclesiastici delle confessioni religiose diverse dalla cattolica che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano approvate con legge;
 - d) società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.⁹

2. I soggetti in questione devono avere, al momento della erogazione¹⁰ dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

3. (ABROGATO).¹¹

4. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge, non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento:

- a) (ABROGATA);¹²
- b) l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT)^{13,14}
- b bis) (ABROGATA);^{15 16}
- c) gli enti e le organizzazioni iscritti all'albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), in

⁷ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁸ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

⁹ Lettera sostituita da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

¹⁰ Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹¹ Comma abrogato da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

¹² Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

¹³ Parole soppresse da art. 4, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

¹⁴ Lettera sostituita da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

¹⁵ Lettera aggiunta da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

¹⁶ Lettera abrogata da art. 4, c. 1, lett. d), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

quanto destinatari degli interventi previsti dall'articolo 6, commi 69-72, della legge regionale 14/2016;

- d) i soggetti individuati puntualmente agli articoli ¹⁷ 27 bis, e 28 della Legge;
- e) le scuole statali e/o paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) ed enti di formazione professionale;
- f) le università.

Art. 5

(Iniziative finanziabili e limiti massimi e minimi degli incentivi)

1. Sono finanziabili:

- a) interventi di manutenzione¹⁸, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, strettamente legati alla realizzazione dell'intervento di miglioramento funzionale o di adeguamento tecnologico della sala teatrale.

2. Gli interventi finanziabili di cui alla lettera a) del primo comma sono esclusivamente quelli da effettuarsi sul patrimonio edilizio esistente e non aventi rilevanza urbanistica, ma solo edilizia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), e che siano riconducibili alle categorie della manutenzione ordinaria, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale 19/2009, della manutenzione straordinaria, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge regionale 19/2009, e delle attività di edilizia libera, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 19/2009.

3. Non sono finanziabili gli interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia che siano riconducibili alle categorie della nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e trasformazione territoriale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 19/2009, nonché gli interventi aventi solo rilevanza edilizia di restauro e risanamento conservativo, come definita dall'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 19/2009.

4. Non sono ammessi interventi realizzati presso strutture ubicate fuori dal territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

5. L'incentivo per le sale teatrali con capienza complessiva inferiore ai 300 posti¹⁹ è pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è compreso tra 20.000,00 euro e 50.000,00 euro²⁰.

¹⁷ Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPRReg. 22/3/2024, n. 038/Pres. (B.U.R. 3/4/2024, n. 14).

¹⁸ Parole soppresse da art. 4, c. 1, DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

¹⁹ Parole aggiunte da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

5 bis. L'incentivo per le sale teatrali con capienza complessiva compresa tra i 300 e gli 800 posti è pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è compreso tra 20.000,00 euro e 100.000,00 euro^{21, 22}

5 ter. L'incentivo per le sale teatrali con capienza complessiva superiore agli 800 posti è pari al 100 per cento della spesa ammissibile ed è compreso tra 20.000,00 euro e 150.000,00 euro^{23, 24}

Art. 6

*(Domanda di incentivo e relativa documentazione)*²⁵

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestanti:
 - 1) la qualità di legale rappresentante ovvero di soggetto legittimato dall'istante, secondo le modalità di cui al comma 3;
 - 2) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4,²⁶
- b) la relazione illustrativa e descrittiva dell'intervento da realizzare, delle sue caratteristiche tecniche, dei tempi previsti per la sua realizzazione;
- c) il piano finanziario preventivo che indichi le entrate diverse dall'incentivo regionale, e le spese relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
- d) nell'ipotesi in cui l'intervento oggetto della richiesta di incentivo riguardi lavori, la descrizione dell'opera da realizzare, il quadro economico e il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori per gli enti pubblici ai sensi dell'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), gli elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento per i soggetti privati, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14/2002;
- e) la deliberazione dell'organo competente di autorizzazione a presentare la domanda di incentivo, per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- f) per i richiedenti non proprietari della sala teatrale, la copia della convenzione o di altro idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella

²⁰ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 22/3/2024, n. 038/Pres. (B.U.R. 3/4/2024, n. 14).

²¹ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 22/3/2024, n. 038/Pres. (B.U.R. 3/4/2024, n. 14).

²² Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

²³ Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 22/3/2024, n. 038/Pres. (B.U.R. 3/4/2024, n. 14).

²⁴ Comma aggiunto da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

²⁵ Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

²⁶ Lettera sostituita da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

- gestione della sala almeno sino alla scadenza del termine dell'obbligo previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera g), unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi;
- g) la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato attestante che l'intervento da realizzarsi rientri nelle rispettive categorie ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a), b) o d), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
 - h) la relazione riepilogativa delle iniziative e degli eventi organizzati con il dettaglio del numero degli spettacoli dal vivo svoltisi nella sala teatrale per la quale viene chiesto l'incentivo negli ultimi cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda, ovvero dalla data di inizio della gestione da parte del soggetto istante, nonché cenni storici della struttura, articolazione degli spazi, capienza, modalità di gestione;
 - h bis) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'ottenimento di altri contributi pubblici o privati per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della domanda di incentivo di cui all'articolo 9 bis e impegno a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti;²⁷
 - i) il modulo F23 o F24²⁸ attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.

3. In caso di domanda presentata e sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del richiedente, è altresì allegata copia dell'atto che legittima il soggetto diverso dal legale rappresentante del richiedente a presentare e sottoscrivere la domanda di incentivo e le relative dichiarazioni, ovvero copia della procura generale o speciale del legale rappresentante del richiedente a favore del soggetto firmatario della domanda di incentivo e delle relative dichiarazioni. L'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della domanda è redatto secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e sottoscritto dal legale rappresentante del richiedente con firma autografa o digitale. Qualora l'atto di procura sia sottoscritto con firma autografa, è corredato dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del richiedente.²⁹

4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e c) e comma 3³⁰ comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e h) o la loro compilazione parziale, comporta una non valutazione della domanda ovvero una

²⁷ Lettera aggiunta da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

²⁸ Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

²⁹ Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

³⁰ Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. e), DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

valutazione della medesima sulla base degli elementi forniti.>>.

Art. 6 bis
(Presentazione della domanda)^{31 32}

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 marzo ed entro il termine perentorio delle ore 16:00:00³³ del 31 marzo di ogni anno. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.³⁴

3. La domanda è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto legittimato da parte del legale rappresentante del richiedente con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.³⁵

4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b bis).

Art. 6 ter³⁶
(Cause di inammissibilità della domanda)

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:

³¹ Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

³² Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, c. 1, DPRReg. 21/10/222, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36), nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, la domanda di incentivo è trasmessa alla Direzione centrale Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

³³ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

³⁴ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, c. 2, DPRReg. 21/10/222, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36), per l'annualità 2022 le domande di contributo sono presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del medesimo DPRReg. 135/2022.

³⁵ Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

³⁶ Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4;
- b) prive dei documenti indicati all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c);
- c) presentate da un soggetto diverso dal legale rappresentante e prive della procura generale o speciale o dell'atto che lo legittima a presentare e sottoscrivere la domanda di incentivo e le relative dichiarazioni, di cui all'articolo 6, comma 3;³⁷
- d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 6 bis, comma 1;
- e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 6 bis, comma 2;
- f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 6 quinquies, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 6 quater³⁸

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 6 quinquies³⁹

(Istruttoria della domanda)

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

3. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui all'articolo 11, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

4. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, accerta l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo.

³⁷ Lettera sostituita da art. 7, c. 1, DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

³⁸ Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

³⁹ Articolo aggiunto da art. 6, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

Art. 7
(Spese ammissibili)

1. Si considerano ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione dell'intervento, quali spese per l'esecuzione dei lavori, spese tecniche per progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge, IVA laddove costituisca un costo per il beneficiario, prestazioni di servizi e forniture direttamente riconducibili alla tipologia di iniziativa finanziabile, così come definita dall'articolo 5.

2. Sono altresì ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzature tecniche, strumenti ed altri beni mobili, incluse quelle relative al loro trasporto e montaggio, purché strettamente legati al miglioramento funzionale, messa in sicurezza e adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche della sala teatrale.

3. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono chiaramente relative e riferibili agli interventi finanziati;
- b) sono generate durante il periodo della loro realizzazione, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono intestate e pagate dal ⁴⁰ beneficiario.

Art. 8
(Spese non ammissibili)⁴¹

1. Non sono ammissibili a contributo:

- a) le spese per servizi aggiuntivi quali assistenza, manutenzione preventiva/correttiva periodica, costi di garanzia, servizi di supporto remoto, attivazione linea dati⁴² e relativi costi di utilizzo;
- b) le acquisizioni in leasing in tutte le sue forme, quelle tramite noleggio e quelle di beni usati;
- c) i beni e materiali di consumo, il materiale pubblicitario, l'acquisto di scorte, i beni in comodato;
- d) le spese per qualsiasi tipo di attività del personale dipendente del soggetto richiedente, le spese per servizi continuativi o periodici connessi al corretto funzionamento degli impianti;

⁴⁰ Parole soppresse da art. 7, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁴¹ Ai sensi dell'art. 8, c. 1, DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11), per la sola annualità 2018, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della Legge, i finanziamenti disciplinati dal decreto del Presidente della Regione 191/2017 non possono riguardare gli interventi da realizzarsi presso le sale teatrali individuate:

- dal comma 46 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
- dai commi 31, lettere b) e c), e 76, dell'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);
- dai commi 10, lettera a), e 106, dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018).

⁴² Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

- e) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del ⁴³ beneficiario;
- f) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- g) contributi in natura;
- h) spese per oneri finanziari.

Art. 9

(Documentazione giustificativa della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al ⁴⁴ beneficiario⁴⁵.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale tra l'altro, l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi e nei limiti in cui è consentito il pagamento in contanti.

9 bis

*(Cumulo di contributi)*⁴⁶

1. L'iniziativa progettuale oggetto dell'incentivo regionale di cui al presente regolamento può essere sovvenzionata da altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti.

2. La somma dei contributi e finanziamenti non può superare la spesa effettivamente sostenuta. In caso contrario, l'incentivo regionale è conseguentemente rideterminato.

Art. 10

(Procedimento di concessione e di erogazione dell'incentivo. Avvio dell'iniziativa)^{47 48 49 50 51 52}

^{53 54 55}

⁴³ Parole soppresse da art. 8, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁴⁴ Parole soppresse da art. 9, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁴⁵ Parole soppresse da art. 9, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁴⁶ Articolo aggiunto da art. 9, c. 1, DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

⁴⁷ Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁴⁸ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

⁴⁹ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁵⁰ Parole aggiunte da art. 4, c. 1, DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

⁵¹ Comma abrogato da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁵² Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁵³ Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁵⁴ Parole soppresse da art. 10, c. 1, lett. e), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

1. Gli incentivi sono concessi previa procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Le iniziative risultate ammissibili ai sensi dell'articolo 6 quinquies sono valutate dal Servizio sulla base dei criteri e delle priorità di selezione predeterminati di cui all'articolo 11.

3. Conclusa la fase valutativa, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 6 bis, il Direttore centrale competente in materia di cultura approva la graduatoria delle iniziative.

4. La graduatoria di cui al comma 3 e l'eventuale elenco delle iniziative non ammissibili a incentivo con sintesi delle motivazioni di non ammissibilità sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione.

5. A seguito della determinazione delle quote di stanziamento di cui all'articolo 10 bis, ai beneficiari è comunicata l'assegnazione dell'incentivo, con la fissazione del termine fino a dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

6. Gli incentivi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al cento per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter della Legge. In caso di mancata richiesta di erogazione anticipata dell'incentivo, il medesimo è erogato nel termine previsto dall'articolo 12 bis, comma 9.

7. L'iniziativa proposta può essere avviata dal 1 gennaio dell'anno di concessione dell'incentivo e comunque deve avere inizio entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del decreto di concessione.

8. I beneficiari danno tempestiva comunicazione della data di avvio al Servizio, che può effettuare ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

9. Il termine di cui al comma 7 può essere prorogato una sola volta e per un massimo di novanta giorni su richiesta motivata presentata prima della sua scadenza.

Art. 10 bis

⁵⁵ Articolo sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

(Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai diversi interventi, in ragione della capienza delle sale teatrali)⁵⁶

1. Il finanziamento annuale per gli interventi di manutenzione⁵⁷, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare agli interventi da realizzarsi presso le sale teatrali con capienza complessiva inferiore ai 300 posti, previste dall'articolo 5, comma 5, presso le sale teatrali con capienza complessiva compresa tra i 300 e gli 800 posti, previste dall'articolo 5, comma 5 bis, e presso le sale teatrali con capienza complessiva superiore agli 800 posti, previste dall'articolo 5, comma 5 ter.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

Art. 11

(Criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo)

1. Le iniziative risultate ammissibili ai sensi dell'articolo 6 quinquies,⁵⁸ sono valutate dal Servizio assegnando alle domande di incentivo i punteggi relativi ai criteri indicati nell'allegato A.

2. Nell'ipotesi in cui due o più interventi ottengano lo stesso punteggio, l'ordine nella graduatoria di ciascuna delle tipologie di finanziamento di cui ai commi 5, 5 bis e 5 ter dell'articolo 5,⁵⁹ è determinato dall'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal richiedente;
- b) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 12

(Rendicontazione e relativa documentazione)⁶⁰

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 41, 41 bis, 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

⁵⁶ Articolo aggiunto da art. 5, c. 1, DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

⁵⁷ Parole soppresse da art. 11, c. 1, DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

⁵⁸ Parole sostituite da art. 12, c. 1, DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

⁵⁹ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

⁶⁰ Articolo sostituito da art. 11, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

2. Ai sensi dell'articolo 32 della Legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:

- a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le entrate, diverse dall'incentivo regionale, e le spese, relative agli interventi finanziati;
- b) la relazione riepilogativa degli interventi realizzati;
- b bis) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per la medesima iniziativa.⁶¹

4. Qualora la rendicontazione sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante del beneficiario, è altresì allegata copia dell'atto che legittima il soggetto diverso dal legale rappresentante del beneficiario a presentare e sottoscrivere la rendicontazione e le relative dichiarazioni, ovvero copia della procura generale o speciale del legale rappresentante del beneficiario a favore del soggetto firmatario della rendicontazione e delle relative dichiarazioni. L'atto di procura generale o speciale alla presentazione e sottoscrizione della rendicontazione è redatto secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e sottoscritto dal legale rappresentante del beneficiario con firma autografa o digitale. Qualora l'atto di procura sia sottoscritto con firma autografa, è corredato dal documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del beneficiario.⁶²

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

Art. 12 bis

(Presentazione della rendicontazione)^{63 64 65 66}

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b),

⁶¹ Lettera aggiunta da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

⁶² Comma sostituito da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

⁶³ Articolo aggiunto da art. 12, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁶⁴ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, c. 3, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36), nelle more dell'adeguamento tecnologico relativo all'utilizzo del sistema informatico per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute on line, il rendiconto, è trasmesso alla Direzione centrale Cultura e Sport – Servizio Attività Culturali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

⁶⁵ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 16, c. 4, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36), il rendiconto relativo all'annualità 2022 è trasmesso entro il 31 dicembre 2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 bis, comma 6, del medesimo decreto.

⁶⁶ Articolo sostituito da art. 14, c. 1, DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

del decreto legislativo 82/2005, secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del beneficiario ovvero da soggetto legittimato da parte del legale rappresentante del beneficiario con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine stabilito dal decreto di concessione di cui all'articolo 10, comma 6. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. Il termine di rendicontazione stabilito nel decreto di concessione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di centottanta giorni su richiesta motivata presentata prima della sua scadenza.

7. In caso di mancato rispetto del termine di cui ai commi 3 e 6, il Servizio fissa un nuovo termine per la presentazione della rendicontazione.

8. La mancata presentazione della rendicontazione nel termine fissato ai sensi del comma 7 comporta la revoca del contributo.

9. La rendicontazione è approvata entro centottanta giorni dalla data di presentazione. Entro il medesimo termine è erogato l'incentivo salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6.

Art. 13

(Rideterminazione e revoca del provvedimento di concessione)

1. Qualora, in sede di rendicontazione l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa risulti inferiore all'ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato purché l'intervento realizzato risulti sostanzialmente equivalente rispetto all'intervento proposto.

2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante:

- a) dalla rinuncia del beneficiario;
- b) dal mancato rispetto dei termini del procedimento, eventualmente prorogati;
- c) accertamento in sede di rendicontazione, che l'intervento è sostanzialmente diverso dalle tipologie di spesa ammesse a finanziamento;
- d) dal volume di spesa rendicontato inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 5, commi 5, 5 bis e 5 ter⁶⁷;
- e) dalla mancata realizzazione dell'intervento;
- f) dal venir meno del vincolo di destinazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g)⁶⁸, prima della scadenza indicata.

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 14⁶⁹ della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

4. A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 10, comma 6⁷⁰, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 14 (*Obblighi dei beneficiari*)

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
- b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
- c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
- d) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
- e) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 12 bis;
- f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 14 bis;
- g) mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2 bis, della Legge;
- h) dare visibilità al logo della Regione e al marchio collettivo "IO SONO FRIULI VENEZIA GIULIA"^{71 72} nell'ambito dell'immobile interessato agli interventi oggetto di

⁶⁷ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁶⁸ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. a), DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

⁶⁹ Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁷⁰ Parole sostituite da art. 15, c. 1, lett. b), DPRReg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

contributo di cui al presente regolamento a partire dalla data del decreto di cui all'articolo 10, comma 4;

- i) (ABROGATA);⁷³
- j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).⁷⁴

1 bis. (ABROGATO).⁷⁵

Art. 14 bis
*(Ispezioni e controlli)*⁷⁶

1. Nel corso del procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 15
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 16
(Disposizioni transitorie)

1. In deroga all'articolo 6, comma 1, in sede di prima applicazione le domande di contributo sono presentate entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

⁷¹ Parole sostituite da art. 3, c. 1, DPREg. 22/3/2024, n. 038/Pres. (B.U.R. 3/4/2024, n. 14).

⁷² Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. a), DPREg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

⁷³ Lettera abrogata da art. 16, c. 1, lett. b), DPREg. 18/3/2025, n. 026/Pres. (B.U.R. 2/4/2025, n. 14).

⁷⁴ Comma sostituito da art. 14, c. 1, lett. a), DPREg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁷⁵ Comma abrogato da art. 14, c. 1, lett. b), DPREg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

⁷⁶ Articolo aggiunto da art. 15, c. 1, DPREg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

Allegato A^{}**
(riferito all'articolo 11, comma 1)

Criteri e punteggi per interventi di messa in sicurezza, manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia

	CRITERIO QUANTITATIVO	PUNTEGGIO	DETTAGLIO	PUNTI
1	Tipologia intervento	Massimo punti 50 (CUMULABILI)	Interventi di miglioramento funzionale della sicurezza con particolare riferimento alle condizioni di solidità dei carichi sospesi (fissi, sospesi a un organo di sollevamento, dinamici) e strutture tecniche a essi collegati, installati al di sopra di palcoscenici e platee ovvero sospesi al di sopra, o in prossimità di aree di stazionamento o passaggio del pubblico e/o di aree di produzione dello spettacolo, fonti di potenziale rischio. Interventi di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico. Adeguamento impianti elettrico, di estinzione degli incendi, di rilevazione e segnalazione automatica (fumo e incendio), di ventilazione, di riscaldamento, ecc., Miglioramento funzionale, adeguamento tecnologico e acquisto di attrezzature tecniche, interventi relativi ad aree e impianti a rischio specifico quali depositi, impianti tecnologici, gruppi elettrogeni Interventi di ordinaria manutenzione e di miglioramento funzionale e acquisto di dotazioni strutturali;	PUNTI 15 PUNTI 12 PUNTI 10 PUNTI 8 PUNTI 5
2	Numero spettacoli dal vivo realizzati negli ultimi cinque anni nella sala teatrale	Punti 15	Più di 75 da 60 a 75 da 40 a 60 da 20 a 40	PUNTI 15 PUNTI 12 PUNTI 10

* Allegato sostituito da art. 7, c. 1, DPRReg. 7/3/2018, n. 051/Pres. (B.U.R. 14/3/2018, n. 11).

** Allegato sostituito da art. 17, c. 1, DPRReg. 21/10/2022, n. 0135/Pres. (B.U.R. 24/10/2022, S.O. n. 36).

			meno di 20	PUNTI 5 PUNTI 0
3	Apporto di fondi diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici) €/contributo richiesto	Punti 15	Apporto di fondi oltre il 40% Apporto di fondi oltre il 20% fino al 40% Apporto di fondi oltre il 5% e fino al 20% Apporto di fondi fino al 5%	PUNTI 15 PUNTI 10 PUNTI 5 PUNTI 0
4	Maggior capienza della sala teatrale	Punti 10, in proporzione tra i valori dichiarati	Capienza: _____	
5	Assenza di finanziamento nel triennio precedente	Punti 10	Anno Anno Anno	